

testè fatta dal deputato Mantelli non isfuggiva al Ministero. Ma esso avvertì come il capoluogo ritrae di già naturalmente dei vantaggi dal concorso di gente che ha luogo all'epoca della leva. Ognuno sa come non accorrono i soli iscritti ma s'impure i loro congiunti, e naturalmente tutta questa gente fa delle spese, di cui i capiluoghi di provincia non possono non avvantaggiarsene.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta d'aggiunta fatta dal ministro della guerra. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

L'articolo 9 del progetto, che ora rimane 10, viene così proposto:

« Sono conservate in vigore le disposizioni del regio editto del sedici dicembre mille ottocento trentasette, e del regolamento generale dello stesso giorno, alle quali non è derogato colla presente legge. »

La Commissione propone che al detto articolo si faccia l'aggiunta seguente: « Nonchè tutti gli altri sovrani provvedimenti riguardanti la leva ai quali non è derogato, ecc. »

Il deputato Mellana propone anch'esso un emendamento, il quale è concepito nei termini seguenti:

« Il ripartimento del contingente fra le provincie dello Stato sarà fatto per decreto reale in proporzione del numero degli iscritti sulle liste di estrazione della classe chiamata, abolite le eccezioni contenute al titolo V del regolamento unito all'editto del 16 dicembre 1857. »

La parola è al proponente.

MELLANA. La questione da me sollevata ieri, e che intendo oggi di sostenere, so che a molti pare intempestiva per considerazioni che si deducono dalle condizioni nostre attuali.

Anch'io, spesse fiate, faccio sacrificio a questa dura legge dell'opportunità, ma non posso fare ad essa il sacrificio delle mie convinzioni quando veggio lesa la Costituzione stessa.

Quando una quistione lede il sistema costituzionale, e lo lede nella parte sua più essenziale, che è quella dell'eguaglianza, io credo che nessuno di noi, che qui sediamo affine di far prevare alla nazione i benefici dello sviluppo dei principii del Governo rappresentativo, può porger la sua mano per vederla violata nella parte veramente utile, quella che sancisce l'eguaglianza di tutti i cittadini.

A coloro poi i quali estimano che una questione sia vinta quando, o non è sollevata nel Parlamento, o sollevata è respinta dalla maggioranza dei voti, io dirò che essi vanno molto errati. Essi non contano che dietro al Parlamento sta il popolo co'suoi cent'occhi, e che esso sa molto bene ragionare, massime se i suoi rappresentanti, invece di prendere, lasciano ad esso l'iniziativa.

Le discussioni nel Parlamento illuminano anche un Governo prudente, perchè in quelle studia l'opinione del paese.

Invece le discussioni che si sopprimono, o si annullano colla sola ragione del voto, quando sono fatte altrove, passano bensì pel momento inosservate, e solo se ne conoscono i risultati nelle esplosioni, quando cioè il popolo subentra direttamente nel luogo di chi aveva eletto a rappresentarlo, e di chi teneva le redini del Governo. Male si appongono coloro che camminano peritosi nelle vie delle riforme. La legge dell'umano progresso non può essere da chi che sia arrestata: o bisogna precedere od essere soverchiati. Chi si rifiuta a progredire non salva, ma perde il sistema costituzionale.

D'altronde osservo, che noi abbiamo già addimostrato tutto il coraggio che era necessario d'imporre nuovi e molteplici aggravii a quasi tutti gli altri ordini di cittadini, e non

avremo poi il coraggio di toccare a quegli antichi privilegi che stanno in favore di pochi. Sirano retaggio dell'assolutismo quello di non temere i molti per piaggiare i pochi!

E fino a quando il favore dei pochi dovrà andare avanti all'interesse dei molti? Io credo che è oramai giunto il tempo in cui si debbe tenere più in considerazione il vero interesse della pluralità dei cittadini, che l'interesse, massime se ingiusto, del minore numero di essi.

E qui mi cade in acconcio di rispondere anticipatamente all'unica obbiezione di qualche peso che verrà forse fatta alla mia proposta, quella cioè della convenienza di rimandare questa questione alla discussione della legge organica sulla leva.

Io faccio a questo riguardo due semplicissime risposte; la prima si è, che se si trattasse di pure miglierie da apportare alla legge sulla leva, io potrei dividere una tale opinione; ed infatti, io non ho sollevata nessuna delle molte questioni che si presenteranno in occasione della discussione di questa legge organica: ma la proposta da me fatta tendendo a far cessare una incostituzionalità, non si può certo rimandare ad altro tempo il compimento di così precipuo nostro dovere: noi non possiamo permettere che neppure nella leva di quest'anno si violi il principio più essenziale, proclamato nello Statuto, quello dell'eguaglianza.

La seconda ragione poi la deduco da quanto fu fin qui da noi praticato in occasione delle molteplici discussioni delle leggi parziali di finanza.

Perchè, quando si discutevano quelle leggi, non sorse alcuno dalla destra a dire: Ma noi non possiamo votare delle leggi parziali di finanza, perchè non abbiamo una legge organica, una legge generale, non sappiamo quale è il nostro vero stato finanziario, quali sono i nostri bisogni, in qual modo più che in altro convenga provvedervi?

E queste ragioni erano assai più giuste ed ovvie quando si trattava d'imposte; era assai più ovvio l'esigere che fossero precedute da una legge generale, di quello lo siano ora in merito a questa della leva. Oggi siamo chiamati a dare 10,000 uomini; non intendo perchè questa leva di 10,000 uomini che noi concederemo oggi al Governo, debba ancora essere fatta secondo le antiche leggi contrarie allo Statuto, e perchè noi non possiamo fare adesso quelle modificazioni a questo riguardo che crediamo necessarie, ed aspettare una legge organica? Io non dico già che convenga far procedere una generale discussione sulla leva in occasione di questa legge parziale, chè anzi a tal riguardo dico che conviene aspettare la legge organica; ma in quel punto nel quale è violato il principio dell'eguaglianza, noi non possiamo prescindere neppure di un giorno dal recarvi rimedio, e giacchè nel primo articolo abbiamo concessa una leva di 10,000 uomini, dobbiamo regolarla in modo conforme ai nostri nuovi ordinamenti.

Le eccezioni che io veggio contemplate nelle antiche leggi sono: primo in favore dei giovani che intraprendono la carriera ecclesiastica; secondo in favore degli iscritti che si trovano arruolati al militare servizio in qualunque corpo d'armata di terra e di mare; terzo in favore dei giovani compresi nei registri dell'istruzione marittima; quarto in favore degli alunni delle reali accademie; quinto gli allievi delle nazionali scuole di marina; sesto i giovani operai addetti agli stabilimenti delle miniere della Savoia. Quindi nell'articolo 54 del regolamento del 1857 sono esclusi i soldati di giustizia ed i loro figli, e nel seguente coloro che non appartengono alla religione cristiana.

Credo che vi sia un regolamento che abbia fatto diritto a